



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

5.8.2017

INFORMATIVA FISCALE DEL 5 AGOSTO 2017

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- “PROROGA DI FERRAGOSTO” versamenti sospesi fino al 21/8 pag. 2
- MODELLI DICHIARATIVI per l’anno 2016: proroga dei versamenti pag. 2
- DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI pag. 3
- PROROGATI I TERMINI di presentazione Mod. Redditi, Irap e 770 pag. 4
- INTERESSI DI MORA: comunicato il nuovo tasso da applicare pag. 4
- LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE pag. 5
- ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: ESONERO CONTRIBUTIVO pag. 5
- BONUS ASILO NIDO: servizio attivo dal 17 luglio pag. 7
- NOTIFICHE A MEZZO PEC pag. 7
- MANCATI RIENTRI al lavoro e fruizione di ferie non autorizzate pag. 8
- Fac simile 1: interruzione delle ferie per malattia pag. 9
- Fac simile 2: interruzione delle ferie per malattia del figlio pag. 9
- Fac simile 3: lettera di contestazione degli addebiti pag.10

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

“PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2017

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto (che cade di domenica e, quindi, slitta ulteriormente a **lunedì 21 agosto**).

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997.

Si tratta del pagamento di quanto dovuto per imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto 2017 ed il 20 agosto 2017 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 21 agosto 2017:

- ritenute Irpef operate nel mese di luglio;
- versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) ovvero debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali);
- versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail;
- fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio.

MODELLI DICHIARATIVI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016: proroga dei versamenti

A termini oramai ampiamente scaduti sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione Iva di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con l’emanazione del **D.P.C.M. 20 luglio 2017** (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/07/2017), che ha fatto seguito al Comunicato Stampa n. 125 datato 20 luglio, è stata disposta la proroga al 20 luglio 2017 (si noti, il giorno stesso dell’annuncio ministeriale), per i soli titolari di reddito d’impresa, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto per il periodo d’imposta 2017.

Si noti che non nel D.P.C.M. bensì solo nel precedente Comunicato Stampa n. 125 si fa riferimento, quali destinatari della proroga, anche ai soci a cui è attribuito per “trasparenza” il reddito della società partecipata ai sensi dell’art. 5, 115 e 116, Tuir.

A questa prima e parziale proroga, ha fatto seguito in data 26 luglio 2017 l’ulteriore comunicato stampa n. 131 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze amplia

anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo (quindi, ai professionisti) la proroga precedentemente concessa ai titolari di reddito d'impresa.

Detti soggetti, pertanto, potranno, in virtù dello slittamento della scadenza di versamento dal **30 giugno al 20 luglio 2017**, procedere al differimento del versamento applicando la consueta maggiorazione dello 0,40% entro il termine del **21 agosto 2017** (ciò in quanto il giorno 20 cade di domenica).

La scelta del 20 luglio, peraltro, non appare casuale, posto che i termini di versamento avrebbero comunque incontrato la tradizionale "proroga di ferragosto" prevista a regime dal D.L. 223/2006.

Occorre, altresì, evidenziare che il più recente Comunicato Stampa n.131 del 26 luglio scorso, oltre a non essere ancora stato recepito in alcun D.P.C.M., estende da un lato la proroga anche ai versamenti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva (in pratica, il saldo Iva) ma non si pronuncia su molti altri versamenti che seguono tradizionalmente le scadenze dichiarative: parliamo ad esempio delle eccedenze di contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi2017, del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, delle imposte sostitutive, della cedolare secca, dell'Ivie, dell'Ivafe, etc..

È da ritenere, comunque, che la proroga debba necessariamente interessare anche questi ulteriori versamenti, seppur appare imprescindibile la necessità che tali previsioni vengano "consacrate" in un provvedimento di legge, il D.P.C.M., appunto, di prossima emanazione.

DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2017 decorre dal 1° agosto il c.d. periodo feriale, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. n.742/69, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto **dal 1° al 31 agosto** di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1 settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario analizzare caso per caso.

PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI, IRAP E 770/2017

Sono stati prorogati, con pubblicazione di apposito decreto in G.U. n. 175 del 28/7/2017, i termini per la presentazione dei modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017.

Per effetto della proroga il nuovo termine di scadenza della presentazione dei modelli citati è fissata al **31 ottobre 2017**.

Il differimento vale per i modelli da qualsiasi soggetto presentati, quindi anche per i soggetti Ires che già potevano contare su altra proroga al 16 ottobre da considerarsi ormai superata.

Lo scadenziario per la presentazione dei modelli appare quindi essere come segue:

Modello		Termine
Redditi 2017 e Irap 2017	SC	31/10/2017
	SP	31/10/2017
	PF	31/10/2017
770/2017		31/10/2017

Considerato che il termine ordinario per la presentazione dei modelli Redditi e Irap ante proroga aveva inizio in data 1° luglio e terminava al 30 settembre (ora 31 ottobre) il differimento vale anche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade nel suddetto periodo (9° mese successivo alla chiusura dell'esercizio).

Il nuovo termine ha effetto sul:

- ravvedimento operoso,
- regolarizzazione della omessa presentazione dei modelli 2016,
- stampa e conservazione elettronica dei registri contabili 2016.

INTERESSI DI MORA: comunicato il nuovo tasso da applicare nelle transazioni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo **1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017**: il saggio d'interesse è pari a zero.

Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari **all'8%**. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE

In data 13 giugno 2017 è stata pubblicata nella G.U. n. 135 la L. 81/2017, che ha **disciplinato per la prima volta nell'ordinamento italiano il lavoro agile**.

Di seguito le principali caratteristiche del lavoro agile.

- il lavoro agile non è una nuova forma contrattuale, bensì **una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”**;
- la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, sotto forma di lavoro agile, deve essere *“stabilita mediante **accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”*;
- l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è **stipulato per iscritto** ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- il datore di lavoro garantisce la **salute e la sicurezza del lavoratore** che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro;
- il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: ESONERO CONTRIBUTIVO

L'Inps, con circolare 10 luglio 2017, n. 109, ha fornito le prime istruzioni operative alle aziende per poter fruire delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 308-310, L. 232/2016) relativamente alle assunzioni di giovani in virtù del progetto di alternanza scuola-lavoro.

Di seguito le principali indicazioni operative.

Datori di lavoro interessati

L'incentivo in oggetto è riconosciuto a **tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

Tipologie di lavoratori interessati

Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo.

Sono esclusi dall'agevolazione anche i lavoratori a chiamata, mentre consentono l'agevolazione i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e a scopo di somministrazione.

Condizione oggettiva per la fruizione del beneficio

L'esonero contributivo in oggetto spetta ai **datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro** pari, alternativamente, almeno al:

- 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, L. 107/2015;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III, D.Lgs. 226/2005;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II, D.P.C.M. 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86/2008;
- 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Inoltre, l'esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Misura del beneficio

La misura dell'incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a **3.250 euro su base annua**.

Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione

L'esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.

L'esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili;
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl.

Modalità di riconoscimento dell'incentivo

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l'apposita procedura telematica "308-2016", messa a disposizione dall'Istituto all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito *internet* www.inps.it.

BONUS ASILO NIDO: servizio attivo dal 17 luglio

L'Inps, con notizia del 10 luglio 2017, ha reso noto che dalle ore 10 di lunedì 17 luglio 2017 è attivo il servizio *on line* per richiedere il *bonus* asilo nido.

L'istanza relativa al **contributo di massimo 1.000 euro** annui può essere presentata:

- ✓ a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. *bonus* asilo nido);
- ✓ in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgano di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

NOTIFICHE A MEZZO PEC

Nell'ambito delle notifiche di atti riguardanti la materia dell'accertamento delle imposte sui redditi, con decorrenza dal **1° luglio 2017** si registra un'interessante novità.

A mezzo di una modifica normativa avvenuta nel corso del 2016, ma operante dalla data sopra esposta, viene adesso prescritto che la notificazione degli avvisi e altri atti concernenti l'imposizione diretta - da notificare alle imprese individuali, alle società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi - avverrà a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), secondo le indicazioni previste dal regolamento recante disposizioni per l'utilizzo di tale mezzo digitale (D.P.R. 68/2005).

La notifica sarà inviata all'indirizzo del destinatario, risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC); per tale motivo, quindi, sono stati indicati i soggetti destinatari (imprese e professionisti) obbligati per legge a dotarsi di un proprio indirizzo Pec, operandone la conseguente registrazione (registro imprese o ordine professionale).

Anche i **soggetti privati**, se dotati di Pec, possono richiedere esplicitamente che sia provveduto per tale canale alla notificazione degli atti a loro destinati, potendo utilizzare anche un indirizzo Pec del coniuge o di un parente o affine entro il quarto grado, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell'interessato.

Ai fini dei tempi di notifica, viene indicato che la notificazione si intende perfezionata:

- per il soggetto notificante (mittente), nel momento in cui il gestore della sua casella Pec gli trasmette la ricevuta di accettazione, quale certificazione di avvenuta spedizione del messaggio;
- per il soggetto destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della Pec del destinatario trasmette all'ufficio notificante.

Viene prevista anche una particolare procedura di notificazione, nel caso di saturazione o mancato funzionamento della Pec del soggetto destinatario. Si richiama quindi l'attenzione verso un controllo costante della propria casella Pec, stante il ricorso sempre maggiore a tale mezzo, da parte della Amministrazione finanziaria, per le notifiche di atti di vario genere.

MANCATI RIENTRI DALLE FERIE PER MALATTIA E FRUIZIONE NON AUTORIZZATA DELLE FERIE

In molti casi il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali principalmente per due motivi: l'insorgenza di malattia durante il periodo di vacanza o il non autorizzato prolungamento delle ferie, spesso per i lavoratori stranieri che si recano nel Paese di origine.

Malattia

⇒ Effetti della malattia sulle ferie

Nel caso in cui il lavoratore subordinato si ammali prima della fruizione delle ferie, queste verranno godute successivamente. Nel caso in cui, invece, l'evento morboso insorga durante il periodo di fruizione delle ferie, in genere si determina la sospensione dello stesso, senza che si verifichi il prolungamento automatico.

⇒ Sospensione delle ferie

La sospensione delle ferie è limitata alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle stesse, ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi. Pertanto deve essere valutata la specificità della malattia in relazione alla funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e rigenerazione propria delle ferie.

⇒ Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

Il lavoratore, per convertire il titolo della sua assenza da ferie in malattia, è tenuto a:

- comunicare al datore di lavoro, nei tempi e con le modalità stabilite dal contratto collettivo, la sopravvenienza della malattia;
- inviare il protocollo del certificato medico attestante lo stato di malattia, nei termini previsti da legge e contratto collettivo, al datore di lavoro.

La sospensione decorrerà a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del datore di lavoro.

La comunicazione del dipendente è sufficiente a determinare la conversione delle ferie in malattia, ma il datore di lavoro può provare attraverso i previsti controlli sanitari, tramite Inps e Asl, che la malattia non pregiudica la finalità delle ferie.

Malattia del bambino

La malattia del bambino che comporti il ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso del periodo di ferie in godimento per i medesimi periodi previsti per gli ordinari congedi per malattia del bambino.

Fruizione non autorizzata delle ferie

Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l'azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti a intervenire disciplinarmente; il mancato rientro dalle ferie, infatti, è sanzionato come assenza ingiustificata da quasi tutti i contratti collettivi.

Tale sanzione disciplinare può essere comminata solo al termine di un procedimento disciplinare. Si forniscono di seguito alcuni *fac-simile* utili in tali evenienze.



Fac simile 1: interruzione delle ferie per malattia

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: interruzione delle ferie a causa di malattia

Facendo seguito alla sua comunicazione di interruzione delle ferie determinata dall'insorgenza di malattia, nel ricordarle l'obbligo di presenza presso il suo domicilio al fine di consentire eventuali controlli sanitari durante le fasce orarie di reperibilità, la informiamo che a guarigione avvenuta:

- è atteso il suo rientro al lavoro secondo le scadenze originariamente fissate ed il godimento delle ferie residue sarà concordato non appena possibile
- potrà fruire delle ferie non godute a causa della malattia posticipando il suo rientro al lavoro al massimo fino al _____. Se in questo modo le ferie residue non fossero esaurite concorderemo al più presto le modalità di godimento delle stesse.

Distinti saluti.

Data _____



Fac simile 2: interruzione delle ferie per malattia del figlio

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: interruzione delle ferie a causa di malattia del figlio

Facendo seguito alla sua comunicazione di interruzione delle ferie a seguito di malattia comportante il ricovero di Suo figlio, avente età inferiore a 8 anni, la informiamo che:

- è atteso il suo rientro al lavoro secondo le scadenze originariamente fissate e il godimento delle ferie residue sarà concordato non appena possibile
- potrà fruire delle ferie non godute a causa della malattia posticipando il suo rientro al lavoro al massimo fino al _____

Se in questo modo le ferie residue non fossero esaurite concorderemo al più presto le modalità di

godimento delle stesse.

Distinti saluti.

Data _____



Fac simile 3: lettera di contestazione degli addebiti

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: lettera di contestazione

Ai sensi dell'art.7, L. n.300/70 e delle disposizioni contrattuali, Le contestiamo quanto segue:

Lei è risultato assente dal lavoro dal _____ al _____, al termine del suo periodo di ferie previsto fino al _____.

Di tale assenza Lei non ci ha avvertito, né tanto meno ha prodotto idonea documentazione giustificatrice.

Facciamo inoltre notare che la Sua assenza sta creando disagi alla scrivente che si trova costretta all'ultimo momento ad adottare gli accorgimenti organizzativi necessari per procedere alla Sua sostituzione e atti a garantire la continuità del lavoro.

Alla luce di quanto sopra, Le notificiamo lettera di richiamo, invitandoLa a volerci fornire Sue eventuali giustificazioni in merito, entro _____ giorni dalla data di ricevimento della presente, riservandoci di adottare nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

(In caso di recidiva citare i precedenti).

Firma datore di lavoro
